Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 8 settembre 1933 - Anno XI** — **Numero 209**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1933-XI, n. 205, concernente la costituzione di un Comitato dell'azoto, all'art. 2, par. 5°, dove dice: « adottare le altre eventuali misure che si *rendono* ... » deve leggersi: « adottare le altre eventuali misure che si *rendano* .. . », come risulta dal testo originale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. **1119.**
Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle Provincie allo Stato . . . . Pag. 4018

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1120.**
Istituzione di un Regio consolato in La Ceiba (Honduras). Pag. 4018

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1121.**
Istituzione di un Regio vice consolato a Neuchâtel Pag. 4018

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1933, n. **1122.**
Approvazione dell'Accordo italo-albanese concernente il contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania, stipulato a Tirana il 24 giugno 1931 . . . . Pag. 4019

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1123.**
Erezione in ente morale della Federazione tecnica nazionale dei Corpi pompieri d'Italia con sede in Milano . . Pag. 4019

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1124.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS. Rosario in Paola (Cosenza) . . . . Pag. 4019

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. **1125.**
Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Milano in provincia di Varese . . . . Pag. 4019

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1126.**
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Società di Maria (Padri Maristi) con sede in Roma. Pag. 4020

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1127.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maurizio in Terrazzano . . . . Pag. 4020

REGIO DECRETO 29 giugno 1933.
Scioglimento e liquidazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata . . . . . Pag. 4020

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.
Nomina del cav. uff. Rolando Buonvicini a liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata. Pag. 4020

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933.
Costituzione di un Comitato consultivo per l'esercizio del controllo e della vigilanza sulle assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari . . . . Pag. 4020

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.
Divieto di esercizio venatorio in zona del territorio di Bagno a Ripoli, nella provincia di Firenze . . . . Pag. 4021

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.
Divieto di esercizio venatorio in talune zone della provincia di Parma . . . . Pag. 4021

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1933.
Modifica della delimitazione della zona dell'abitato di Bisaccia, in provincia di Avellino, da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 4022

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1933.
Norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, numero 824, sui recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti . . . . Pag. 4022

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1933.
Norme per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico degli autoveicoli già immatricolati in Cirenaica . . . Pag. 4024

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.
Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Bandita e nomina del commissario . . . . Pag. 4025

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 4025

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Aurelia » . . . . Pag. 4029
Ministero delle finanze:
Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 4029
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 4029
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 4030
Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %. Pag. 4031
Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 % . . . . Pag. 4031
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 4032
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio irriguo industriale degli utenti della « Roggia dei Borghesi » in provincia di Novara . Pag. 4032
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Naro-Ciccobriglio » . . . . Pag. 4032
Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 4032

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DELL'8 SETTEMBRE 1933-XI:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Nuove tariffe derivate stabilite per il comune di Remedello Sopra della provincia di Brescia.
Nuova qualità di coltura e relative tariffe d'estimo stabilite per i comuni di Anela, Bono (per la Sezione censuaria di Bottida) e Bultei della provincia di Sassari.
Prospetto delle tariffe d'estimo stabilite per i comuni di Accadia, Anzano degli Irpini, Monteleone di Puglia e Orsara di Puglia, facenti parte del distretto di Bovino della provincia di Foggia.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1933, n. **1119**.
Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle Provincie allo Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli effetti dell'art. 3, n. 9, del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i terreni acquistati od espropriati dalle Provincie per la costituzione dei campi di fortuna, nonchè le costruzioni e gli impianti in essi eseguiti, passano in proprietà dello Stato a titolo gratuito e sono acquisiti al Demanio aeronautico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. **1120**.
Istituzione di un Regio consolato in La Ceiba (Honduras).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Nostro consolato di II categoria alla residenza di La Ceiba (Honduras) con giurisdizione sui Dipartimenti di Colon, Atlantida, Cortes, Copan e Isole de la Bahia.

Art. 2.

La circoscrizione del Nostro consolato in Tegucigalpa è stabilita come segue: « Il territorio della Repubblica di Honduras, eccettuati i Dipartimenti di Colon, Atlantida, Cortes, Copan e le Isole de la Bahia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 6. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. **1121**.
Istituzione di un Regio vice consolato a Neuchâtel.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il Nostro decreto 7 giugno 1923, n. 185;
Visto il Nostro decreto 11 marzo 1928, n. 970;
Visto il Nostro decreto 1° maggio 1932, n. 594;
Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un Nostro vice consolato a Neuchâtel, alla dipendenza della Nostra legazione in Berna, con l'assegno annuo lordo da corrispondere al titolare di L. 7040 e l'ammontare massimo da ammettere a rimborso per le spese di ufficio in lire-oro 8500.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 agosto 1933, n. 1122.

Approvazione dell'Accordo italo-albanese concernente il contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania, stipulato a Tirana il 24 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al duplice scambio di Note italo-albanese che ha avuto luogo a Tirana il 24 giugno 1931, in seguito alla richiesta del Governo albanese di contributo finanziario sotto forma di prestiti annuali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al duplice scambio di Note che ha avuto luogo a Tirana fra l'Italia e l'Albania il 24 giugno 1931, per aderire alla richiesta del Governo albanese intesa ad ottenere da parte dell'Italia contributi finanziari sotto forma di prestito, per la cifra massima di franchi oro albanesi 10 milioni annui e per un periodo di 10 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1931-32, allo scopo di coprire i disavanzi effettivi di bilancio degli esercizi finanziari 1931-32 e successivi, e di assicurare lo sviluppo dell'economia, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica dell'Albania.

Art. 2.

È autorizzata la concessione al Governo albanese di prestiti ai fini e nei limiti di cui sopra e secondo i termini e le modalità risultanti dalle stesse Note scambiate.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le necessarie variazioni.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore l'8 settembre 1933.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1123.

Erezione in ente morale della Federazione tecnica nazionale dei Corpi pompieri d'Italia con sede in Milano.

N. 1123. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Federazione tecnica nazionale dei Corpi pompieri d'Italia, con sede in Milano, viene eretta in ente morale; e ne è approvato lo statuto organico con la modifica disposta dallo stesso decreto di approvazione.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1124.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del SS. Rosario in Paola (Cosenza).

N. 1124. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del SS. Rosario in Paola (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 marzo 1933, n. 1125.

Determinazione del numero dei membri effettivi di alcune Fabbricerie parrocchiali della Diocesi di Milano in provincia di Varese.

N. 1125. R. decreto 30 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene fissato in tre il numero dei membri effettivi delle Fabbricerie delle Chiese parrocchiali e sussidiarie della Diocesi di Milano in provincia di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1126.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della Società di Maria (Padri Maristi) con sede in Roma.

N. 1126. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia della Società di Maria (Padri Maristi) con sede in Roma, via Alessandro Poerio, n. 63.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. 1127.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maurizio in Terrazzano.

N. 1127. R. decreto 13 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili la erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maurizio in Terrazzano, ai sensi del decreto emanato, per la parte canonica, dall'Arcivescovo di Milano, in data 14 settembre 1932.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 29 giugno 1933.
Scioglimento e liquidazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 21 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata in comune di Cinigiano (Grosseto), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI
Registro n. 16 Min. agric. e foreste, foglio n. 102.

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.
Nomina del cav. uff. Rolando Buonvicini a liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduto l'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il decreto Reale in data 29 giugno 1933-XI registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1933-XI, registro n. 16, foglio n. 102, col quale la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata in comune di Cinigiano (Grosseto) è sciolta e posta in liquidazione;

Decreta:

Il sig. cav. uff. Rolando Buonvicini è nominato liquidatore della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Monticello Amiata in comune di Cinigiano (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1933.
Costituzione di un Comitato consultivo per l'esercizio del controllo e della vigilanza sulle assicurazioni abbinate all'ammortamento di mutui fondiari.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto il proprio decreto 1° giugno 1933, che prevede la costituzione di un Comitato consultivo per l'esercizio del controllo e della vigilanza sulle assicurazioni abbinate ai mutui fondiari;
Ritenuta l'opportunità che alla determinazione, ai sensi del citato decreto 1° giugno 1933, della misura delle trattenute sugli stipendi, devolute all'ammortamento degli alloggi, si addivenga su proposta del Comitato predetto;
Viste le designazioni dei Ministeri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, della Corte dei conti, della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri, della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private e industriali affini, dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato consultivo, per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle operazioni da compiersi in dipendenza delle assicurazioni collettive sulla durata della vita umana e sul rischio d'impiego, abbinate all'ammortamento di mutui contratti per la costruzione di alloggi in condominio,

è costituito, sotto la presidenza di S. E. l'on. prof. Alberto Asquini, Sottosegretario di Stato per le corporazioni, dai seguenti membri:

a) per il Ministero delle corporazioni, il comm. dottor Carlo Gra, direttore capo del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni;

— per il Ministero di grazia e giustizia, il gr. uff. dottor Gaetano Azzariti, primo presidente di Corte di appello, capo dell'Ufficio legislativo, o persona da lui designata;

— per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il gr. uff. dott. Giovanni Nicotra, direttore generale del Credito agrario e delle Casse di risparmio;

— per il Ministero delle finanze, il comm. Romeo Saverio, capo della Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato, ed il comm. rag. Francesco Cremonese, ispettore superiore presso la Direzione generale del Tesoro;

b) il gr. uff. dott. Attico Ugo Fioretti, consigliere della Corte dei conti;

c) l'on. avv. Alberto Redenti, presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

— l'on. dott. ing. Edmondo Del Bufalo, segretario nazionale del Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

— il cav. dott. ing. Giulio Vezzani, consulente tecnico della Federazione nazionale fascista dei costruttori edili, imprenditori di opere pubbliche e private e industriali affini;

d) il marchese comm. avv. Carlo Giulio Clavarino, presidente della Cassa di risparmio di Roma, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

— il gr. uff. dott. ing. Leone Ambron, attuario, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, o in sua sostituzione, il cav. rag. Saturno Sobrero, capo del Servizio tariffe e collettive;

e) il prof. dott. Tullio Ascarelli, docente in materie giuridiche presso l'Università di Pavia.

L'ufficio di segreteria sarà disimpegnato da funzionari del servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 2.

Alla determinazione, ai sensi dell'art. 2, comma *g*) del decreto 1° giugno 1933, della misura delle trattenute sugli stipendi che possono devolversi al pagamento dei premi delle assicurazioni collettive, di cui al citato decreto, sarà provveduto previo parere del Comitato consultivo costituito in conformità del precedente articolo.

Roma, addì 1° agosto 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.

Divieto di esercizio venatorio in zona del territorio di Bagno a Ripoli, nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della Fattoria « Mondeggi », di proprietà degli eredi del conte Walfredo della Gherardesca in comune di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, delimitata dai seguenti confini:

Appeggi (o Lappeggi) - Società laterizia « La Capannuccia » - Fiume Ema - Fosso di Cascianella - Borro di S. Andrea - Valari - Adorni e a nord con Del Monte.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5731)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.

Divieto di esercizio venatorio in talune zone della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Parma;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle sottoelencate zone della provincia di Parma, delimitate dai confini per ciascuna appresso indicati:

1. Zona del comune di Felino, delimitata:

a nord, dalla strada detta dei Caroni, dal rio Silano, dalla strada del Castelletto;

a sud, dalla strada principale Felino-Barbiano;

ad est, dalla strada Barbiano-San Michele di Tiorre;

ad ovest, dalla strada di Monte Grande a Ricò.

2. Zona dei comuni di Fontanellato e Fontevivo, delimitata:

a sud, dalla ferrovia Milano-Bologna;

ad est, dalla strada comunale Fienilnuovo e dal canale San Carlo;

a nord, dal cavo divisorio limite fondo Bertinazza, podere Bergominetto, beneficio parrocchiale Priorato e rio Fontana Serena;

ad ovest, dalla strada comunale della Masone.

3. Zona dei comuni di Golese e Cortile S. Martino, delimitata:

dalla strada detta Chiesa di Castelnuovo ad ovest; strada del Cantone a nord, in Castelnuovo di Golese, e, ancora al nord strada Castelnuovo Amane che porta al guado del

Borghetto in territorio di C. S. Martino; strada Argine, ad ovest, sino all'altezza di Cascina Catellani; a sud, Argine del Parma fino all'altezza dell'abitato di Baganzola.

4. Zona del comune di Neviano Arduini, delimitata:

ad est dal rio Graiano, che scende dal crinale della collina al torrente Termina;

ad ovest, dalla strada del Cortezzo, che scende dal crinale della collina pure al torrente Termina;

a sud, dalla strada comunale Ladrignano-Bazzano, che domina il crinale della collina congiungendo il rio Graiano con la strada del Cortezzo;

a nord, dal torrente Termina con corso d'acqua perenne, che congiunge a valle il rio Graiano con la strada del Cortezzo.

5. Zona del comune di San Lazzaro Parmense, delimitata:

a nord, da un tratto di m. 1800 della via Emilia, dall'altezza del canale Bodrio alla strada comunale denominata Viazza;

ad est, strada comunale Viazza fino all'altezza Chiavicone del canale Spelta, e tratto di Cavo Vallicella che dal suddetto Chiavicone va sino alla strada Budel Lungo all'altezza Casa della Latta;

a sud, dalla strada comunale Budel Lungo, che dal Cavo Vallicella va fino al canale Osmarino per m. 1550;

ad ovest, strada comunale Budel Lungo che dal canale Osmarino va sino al canale Bodrio, e tratto canale Bodrio che va sino alla via Emilia.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1933.

Modifica della delimitazione della zona dell'abitato di Bisaccia, in provincia di Avellino, da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065;

Visto il decreto interministeriale 11 novembre 1930, col quale fu, fra l'altro, determinata la zona dell'abitato di Bisaccia, in provincia di Avellino, da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato, a termini dell'art. 23 del citato R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, e precisamente tutta la zona orientale in frana, comprendente i rioni Piazza, in parte, Campanile Vecchio, Rupe Andreone e San Chirico, e delimitata sulla sinistra della linea d'impluvio da via Campanile Vecchio, contorno esterno dei mappali 456, 462, 463, 470, 485, largo Santoro, vicolo Vescovado Vecchio, largo Piazza, tratto di via dei Fiori fino al mappale 629 escluso, linea esterna dei mappali 620, 610, 530, 527, 830, 324, 299, 317, 298, 282; primo tratto della via Rupe Andreone fino alla stradetta a valle dei mappali 261 e 264, linea esterna del mappale 210 fino all'orto del Convento;

Ritenuto che, in seguito ad ulteriori accertamenti locali, si è riconosciuta l'opportunità di modificare la delimitazione della zona sopraindicata, nel senso di escludere dall'ambito di essa alcuni appezzamenti, per i quali stante l'utile effetto ottenuto con le opere di consolidamento ivi eseguite, si ritiene ammissibile la riparazione o ricostruzione in sito dei fabbricati danneggiati o distrutti dal terremoto; e d'includervi, invece, altri appezzamenti, in cui ricadano fabbricati che, per il sopravvenuto peggioramento delle loro condizioni statiche, non appaiono più suscettibili di essere riparati o ricostruiti in sito;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

La delimitazione della zona dell'abitato di Bisaccia, in provincia di Avellino, da spostare in nuova sede a cura e spese dello Stato, quale risulta dal decreto Ministeriale 11 novembre 1930, rimane modificata come appresso:

1° sono escluse dall'ambito di detta zona le aree site nella parte orientale dell'abitato, in prossimità del Cimitero e del Rione Cafaro, comprendenti i fabbricati distinti con i seguenti numeri di mappa: 701, 702, 703, 704, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 287, 288, 289, 290, 257, 258, 259, 242, 243, 244, 245, 232, 233, 234, 221, 222, 223, 224, 225, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 216, 217;

2° sono incluse nell'ambito di detta zona le aree site in margine al rione Vescovado Vecchio e comprendenti i fabbricati distinti con i seguenti numeri di mappa: 202-B, 212, 210, 211, 213, 214, piccola parte del 331, parte del 335, 264, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 298, 299, 317, 318, 324, 339, 341, 527, parte del 530, 662, 663, 470, 461, 462, 463, 458, 457, 456.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1933 - Anno XI

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(5732)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1933.

Norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, numero 824, sui recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visti gli articoli 43 e 44 del regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con decreto Reale 12 maggio 1927, n. 824;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche dei tipi dei recipienti fissi assimilabili a quelli per il trasporto dei gas e, al fine di garantire la tutela dell'incolumità dei lavoratori, di stabilire le norme per la costruzione, il collaudo e l'esercizio dei recipienti fissi che contengono gas compres-

si, liquefatti o disciolti e che non siano assimilabili ai recipienti da impiegarsi per il trasporto di tali gas;

Udito il parere del Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

CAPO I.

Recipienti fissi non assimilabili alle bombole, e che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori in pressione diversi dal vapor d'acqua.

TIPI DI RECIPIENTI E NORME APPLICABILI.

Art. 1.

I recipienti fissi non assimilabili alle bombole e che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti o vapori in pressione diversi dal vapor d'acqua, sono di due tipi:

a) recipienti per i quali, per la natura del contenuto, sono da temersi corrosioni alle pareti, pericoli di incendio ovvero danni d'ordine igienico in caso di fughe comunque prodottesi;

b) recipienti per i quali sono da escludere tali inconvenienti.

Art. 2.

I recipienti fissi, previsti dal precedente articolo, sono soggetti, ai sensi dell'art. 43 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 824:

a) all'obbligo della prova idraulica e della prima visita interna;

b) alle norme del citato R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, attualmente applicabili ai recipienti di vapore;

c) alle norme per l'impiego della ghisa ed alle norme di calcolo delle parti degli apparecchi a pressione, approvate con il decreto Ministeriale 1° dicembre 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1928, n. 18), nonchè alle norme sull'impiego della saldatura autogena nella costruzione e nella riparazione degli apparecchi a pressione di vapore, approvate con decreto Ministeriale 27 agosto 1931 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1931, n. 211) e salvo le seguenti varianti:

1. *Ispezionabilità dell'apparecchio.*

L'obbligo del passo d'uomo 300 × 400 mm. è limitato ai recipienti di oltre 1500 mm. di diametro, quello di porticine di ispezione è limitato ai recipienti di oltre 800 mm.

2. *Materiale.*

È ammesso l'impiego della ghisa senza restrizioni di pressioni e di dimensioni, purchè il materiale alla pressione massima di prova nel punto più cimentato non sia sollecitato ad uno sforzo superiore ai 2 kg/mm², se per tensione, ed a 6 kg/mm² se per compressione.

3. *Grossezza minima delle lamiere.*

Il minimo di grossezza delle pareti in ferro è di 5 mm.; è ammessa una ulteriore riduzione fino ad un minimo assoluto di 3 mm. qualora: *a*) la sollecitazione nel punto più debole risulti la metà della massima ammissibile del materiale; *b*) la pressione « *p* » non superi 4 kg./cm² e il diametro « o » la dimensione trasversale massima « *d* » non sia superiore a 2000 mm.; comunque « *pd* » $\gtreqless$ 2000.

Per le pareti in rame, lo spessore minimo deve essere di 1,5 mm.; è ammessa un'ulteriore riduzione quando il cimento nel punto più debole risulti la metà del massimo consentito. Non è consentita una riduzione a spessori inferiori a 1 mm. In tal caso la pressione « *p* » non deve superare 3 kg./cm² e il diametro (o la dimesione trasversale massima) « *d* » non deve superare 500 mm.; comunque « *pd* » $\gtreqless$ 400.

4. *Coefficiente di sicurezza.*

x = 4,5 nel caso di giunti chiodati a sovrapposizione, o saldati autogenicamente;

x = 4,25, quando si tratti di unioni chiodate a doppio coprigiunto;

x = 4, quando si tratti di unioni con bollitura (al gas d'acqua o simili);

x = 3,5, per apparecchi in un sol pezzo (senza saldature).

5. *Pareti cilindriche e fondi convessi premuti dall'esterno.*

È ammessa una riduzione di spessore pari a 2/10 del valore risultanti dalla applicazione nei casi similari, delle Norme per gli apparecchi a vapore, approvate con il citato decreto Ministeriale 1° dicembre 1927.

6. *Giunti.*

a) Per le chiodature si applica il valore « *z* », risultante caso per caso dal calcolo degli elementi della chiodatura stessa; in mancanza di tali elementi si assumerà come base il calcolo;

z = 0,50 per giunti a sovrapposizioni o a coprigiunto semplice e a una sola fila di chiodi;

z = 0,65 per giunti a sovrapposizioni o a coprigiunto semplice e a due file di chiodi;

z = 0,60; 0,70; 0,75 per unioni a doppio coprigiunto rispettivamente a una, a due, a tre file di chiodi;

b) Per bolliture (al gas d'acqua o simili): z = 0,80;

c) Per saldature:

— saldatura a forte in uso per rame;

z = 0,70 per saldature a sovrapposizione;

z = 0,80 per saldature a denti o a coda di rondine;

— saldature autogene (ossiacetileniche ed elettriche).

Si applicano le norme stabilite dal precitato decreto 27 agosto 1931, concernente le saldature autogene, con la sola eccezione che, per la efficienza della saldatura, si assume:

z = 0,7 in luogo di 0,5.

7. *Fondi convessi premuti dall'interno.*

Il valore del raggio di raccordo tra la parte convessa e la parte cilindrica può essere assunto uguale o maggiore di tre volte lo spessore del fondo, ma con un minimo di 60 mm. per diametri di recipienti superiori a 600 mm. essendo lo spessore calcolato con la formula delle Norme:

$$s = \frac{p.r}{200\frac{R}{x}}, \text{ essendo } x = 6.$$

Tale valore del raggio di raccordo si riferisce ai fondi premuti dalla parte della concavità; quando la pressione si eserciti sullo extradosso del fondo, il valore minimo del raggio di raccordo può essere ridotto a 35 mm.

8. *Pareti piane.*

Sono da adottarsi i coefficienti « *c* » che si riferiscono a parti non esposte ai prodotti della combustione.

PROVE E VERIFICHE PERIODICHE.

Art. 3.

Dopo la prima visita interna e, se del caso, la prima prova idraulica, i recipienti debbono essere sottoposti sul luogo dell'impianto ad una prova di esercizio o verifica di funzio-

namento, intesa a verificare gli accessori ed il loro funzionamento, nonchè il funzionamento generale dell'apparecchio.

Le successive visite per gli apparecchi della categoria *a*) di cui all'art. 1 debbono succedersi con lo stesso ordine e nello stesso intervallo di tempo prescritto per le visite di recipienti di vapore.

Per i recipienti della categoria *b*) le visite interne debbono essere eseguite ad intervalli tripli di tempo.

ACCESSORI DEI RECIPIENTI.

Art. 4.

I recipienti fissi di cui all'art. 1 debbono essere muniti di:

a) un manometro con briglia di controllo e con segno di massimo;

b) una valvola di sicurezza caricata, direttamente od a mezzo di leva, da un peso in un sol pezzo; è tuttavia consentita la valvola caricata da molla, quando questa sia provveduta di opportuno arresto;

c) uno spurgo di fondo.

Quando sia necessario, a causa delle esigenze tecniche di lavorazioni speciali, al manometro possono essere sostituiti uno o più termometri, e alla valvola di sicurezza può essere sostituito un opportuno dispositivo a rottura prestabilita alla pressione di bollo, con una tolleranza massima del 20 % in più rispetto al valore di tale pressione. Membrana e valvola debbono essere disposte in modo che eventuali proiezioni non possano essere di nocumento alle persone.

L'area della valvola di sicurezza deve essere calcolata sulla base di 1/2 cm^2 per ogni 200 litri di capacità totale del recipiente, o per frazione di 200; il diametro non deve mai essere inferiore a 10 mm.

Il dispositivo di rottura può essere applicato direttamente sull'apparecchio o su un tubo di raccordo. In questo caso il tubo non può mai avere un diametro minore di quello corrispondente alla valvola di sicurezza.

Quando, per azioni che possano comunque avvenire nell'interno del recipiente o per altre cause, si preveda la possibilità di aumenti istantanei della pressione del recipiente, questo deve essere munito di due dispositivi a rottura prestabilita, ciascuno corrispondente al caso normale.

Nel caso di gas o vapori comunque nocivi, lo scarico sia delle valvole di sicurezza che dei dispositivi di rottura deve essere opportunamente convogliato all'esterno; in qualsiasi caso, per i dispositivi di rottura, sarà provveduto per evitare la eventuale proiezione di scheggie.

È escluso l'obbligo della valvola di sicurezza o dei dispositivi che la sostituiscono in tutti i casi nei quali, per particolare natura e disposizione dell'impianto, può essere precisato il limite massimo di pressione, raggiungibile durante il funzionamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E PARTICOLARI.

Art. 5.

I recipienti fissi di cui alla categoria *a*) dell'art. 1, esistenti all'entrata in vigore del presente decreto, debbono essere sottoposti anche se esonerabili, ad una visita interna, ove ciò sia possibile, ed in ogni caso ad una prova idraulica, alle identiche condizioni dei recipienti di vapore.

I recipienti fissi di cui alla categoria *b*) dell'art. 1, esistenti alla entrata in vigore del presente decreto, sono esonerati dalla prova idraulica sul posto di impianto quando, per la loro ubicazione, l'esecuzione di tale prova presenti difficoltà non facilmente superabili.

Per i recipienti costruiti dopo la entrata in vigore del presente decreto, per i quali manchino elementi sufficienti a stabilire la natura del materiale e la grossezza delle pareti delle parti più sollecitate, deve essere eseguita una prova idraulica alla pressione doppia di quella chiesta dall'utente.

Art. 6.

È obbligatorio il libretto matricolare, in duplice copia, anche per i recipienti esistenti alla entrata in vigore del presente decreto.

CAPO II.

Recipienti fissi, che contengono gas compressi, liquefatti o disciolti, assimilabili ai recipienti impiegati per il trasporto di tali gas.

Art. 7.

In relazione all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, i recipienti per la iniezione, la polverizzazione e l'avviamento dei motori Diesel ed analoghi, o comunque a corredo di motrici, sono da considerarsi recipienti fissi, assimilabili a quelli da impiegarsi per il trasporto di gas compressi, liquefatti, disciolti.

Appartengono alla stessa categoria gli altri apparecchi che, pur avendo per la loro costruzione o natura le stesse caratteristiche dei recipienti atti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, o di vapori in pressione diversi dal vapore d'acqua, sono adoperati negli stessi ambienti delle lavorazioni.

Art. 8.

Tutti i recipienti considerati dall'art. 7 sono soggetti alle norme stabilite dalle disposizioni in vigore per gli apparecchi a pressione sottoposti a sorveglianza, anche per quanto riguarda le denuncie, il collaudo e la punzonatura.

Per essi dovrà essere rilasciato il libretto matricolare.

Art. 9.

Per i recipienti che, a termine dell'art. 7, sono assimilabili a quelli per il trasporto dei gas, e che si trovino in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto, la prima prova idraulica deve essere eseguita ad una pressione doppia di quella chiesta dall'utente, ove manchino elementi sufficienti per stabilire la natura del materiale e la grossezza delle pareti di detti recipienti.

Durante la prova non si dovranno avere nè fughe, nè altri difetti, nè deformazioni permanenti.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(5712)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1933.

Norme per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico degli autoveicoli già immatricolati in Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1292, che estende alla Cirenaica, con alcune modificazioni, le disposizioni dei

Regi decreti-legge 15 marzo 1927, n. 436, e 29 luglio 1927, n. 1814;

Visto il Nostro decreto 27 novembre 1932, n. 69566, col quale venne fissata la data del 1° gennaio 1933-XI per l'entrata in vigore, in Cirenaica, delle disposizioni di cui al R. decreto 24 settembre 1931, n. 1292;

Visto il decreto governatoriale in data 3 luglio 1933-XI col quale il Governo della Cirenaica ha prorogato al 30 settembre 1933-XI il termine per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico degli autoveicoli già immatricolati in Cirenaica;

Ritenuta la necessità di limitare al 30 settembre 1933-XI l'efficacia delle disposizioni transitorie di cui agli art. 42 e seguenti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 42 e seguenti del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1292, cesseranno di avere vigore, in Cirenaica, col 30 settembre 1933-XI.

Art. 2.

Sino alla data anzidetta, l'iscrizione degli autoveicoli immatricolati in Cirenaica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, potrà effettuarsi giusta le modalità previste nell'art. 43 del R. decreto 29 luglio 1927, numero 1814.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la iscrizione avrà luogo secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato R. decreto 29 luglio 1927.

Art. 3.

I termini per eseguire l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico, secondo le modalità previste nel R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, dei privilegi previsti nell'articolo 707, n. 3, del Codice di commercio e per l'esercizio delle facoltà consentite al venditore con patto di riservato dominio dall'art. 46 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, decorreranno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1933.

Scioglimento del Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di Bandita e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale di prestiti di Bandita (Alessandria) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 31 luglio 1933, n. 21690, con la quale S. E. il prefetto di Alessandria designa per la nomina a commissario governativo il sig. Giovan Battista Rossi fu Rinaldo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Bandita (Alessandria) è sciolto e il sig. Giovan Battista Rossi fu Rinaldo è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5734)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-123 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori della nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Andrea del fu Giovanni e di Biteznik Caterina, nato a Peci il 30 novembre 1856 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5643)

N. 50-122 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori della nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomsic Caterina di Stefano e di Legisa Orsola, nata a Savogna il 24 aprile 1884 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5644)

N. 50/121 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Momsic Leopoldo di Giovanni e di Brajnik Giuseppa, nato a Merna il 9 gennaio 1904 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma taliana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Teresa di Giuseppe Ozbot, nata a Rupa il 25 marzo 1907, moglie;
Tomsic Leopoldo, nato a Merna il 21 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5645)

N. 50/120 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Cristoforo del fu Valentino e di Princic Maria, nato a Sagrado il 24 luglio 1882 e residente a Tarnova, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Giustina, nata a Sagrado il 23 settembre 1891, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tarnova, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5646)

N. 50-124 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Giuseppe del fu Stefano e della fu Legisa Orsola, nato a Savogna il 14 marzo 1890 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5647)

N. 50-125 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomsic Gisella del fu Giovanni e della fu Brajnik Giuseppina, nata a Merna il 15 febbraio 1907 e residente a Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Giuseppe, nato a Merna il 9 febbraio 1911, fratello;

Tomsic Emilia, nata a Merna l'8 febbraio 1913, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5648)

N. 50-128 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. Decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomsic ved. Maria nata Cescut del fu Giuseppe e di Petejan Caterina, nata a Savogna il 17 luglio 1878, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Luigi fu Antonio, nato a Savogna il 5 giugno 1901, figlio;

Tomsic Maria fu Antonio, nata a Savogna il 10 agosto 1905, figlia;

Tomsic Francesca fu Antonio, nata a Savogna il 23 agosto 1907, figlia;

Tomsic Paola fu Antonio, nata a Savogna il 5 giugno 1910, figlia;

Tomsic Caterina fu Antonio, nata a Savogna il 23 aprile 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5651)

N. 50-131 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. Decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Tomsic Antonio di Antonio e di Butkovic Caterina, nato a Savogna il 24 agosto 1869, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Giovanni di Antonio, nato a Savogna il 25 maggio 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5652)

N. 50-129 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. Decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Giovanni di Giuseppe e della Batistic Teresa, nato a Rupa il 15 ottobre 1887, residente a Rupa, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Teresa di Francesco Nanut nata a S. Andrea il 28 novembre 1888, moglie;

Tomsic Maria, nata a Rupa l'8 ottobre 1919, figlia;

Tomsic Daniela, nata a Rupa il 9 maggio 1921, figlia;

Tomsic Anna, nata a Rupa il 10 settembre 1923, figlia;

Tomsic Gabriella, nata a Rupa il 30 gennaio 1926, figlie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5653)

N. 50-136 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. Decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Tomsic Stefano di Stefano e di Cesent Orsola, nato a Savogna il 12 dicembre 1883, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomsic Teresa di Giovanni Brajnik, nata a S. Andrea il 6 dicembre 1885, moglie;
Tomsic Ludmilla, nata a Savogna il 2 febbraio 1908, figlia;
Tomsic Giuseppe, nato a Savogna il 7 febbraio 1909, figlio;
Tomsic Giovanni, nato a Savogna il 25 aprile 1911, figlio;
Tomsic Stanislao, nato a Savogna il 15 aprile 1913, figlio;
Tomsic Luigi, nato a Savogna il 5 febbraio 1915, figlio;
Tomsic Stefania, nata in Jugoslavia il 27 gennaio 1917, figlia;
Tomsic Milena, nata a Savogna il 24 aprile 1919, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5654)

N. 50-130 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. Decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del signor Tomsic Luigi di Giuseppe e di Cescut Caterina, nato a Savogna il 17 settembre 1898, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomsic Carolina di Giovanni Bostjancic, nata a S. Andrea il 12 dicembre 1903, moglie;
Tomsic Romana, nata a Savogna, il 2 maggio 1923, figlia;
Tomsic Emma, nata a Savogna, il 19 settembre 1927, figlia;
Tomsic Emilio, nato a Savogna il 2 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5655)

N. 50-132 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomsic Andrea di Giuseppe e di Florenin Teresa, nato a Savogna il 16 novembre 1887 e residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomsic Carolina di Antonio Cotic, nata a Savogna il 2 luglio 1888, moglie;
Tomsic Zorko, nato a Savogna il 16 marzo 1913, figlio;
Tomsic Raffaela, nata a Savogna il 18 marzo 1919, figlia;
Tomsic Stefania, nata a Savogna il 12 dicembre 1920, figlia;
Tomsic Giuliana, nata a Savogna il 24 maggio 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5656)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fonte Aurelia ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 10 agosto 1933-XI il signor dott. Nicola Zonder del fu Luigi, è stato autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda, sotto il nome di « Fonte Aurelia », l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in località S. Carlo Po del comune di Massa (provincia di Massa e Carrara) e della quale il Zonder è concessionario.

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie di forma e dimensioni comunemente usate per le acque minerali (tipo Vichy) chiuse con tappi di sughero o con tappi tipo corona.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari stampate su carta bianca. Nella parte destra dell'etichetta sono riportati i risultati dell'analisi chimica e dell'analisi batteriologica e gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Sulla sinistra dell'etichetta in uno spazio delimitato da un'inquadratura a righe verde scuro e a fondo verde chiaro, sono inseriti dall'alto in basso: 1° sorgenti; 2° una losanga a fondo verde scuro con bordo bianco entro la quale è stampato a grossi caratteri bianchi: « San Carlo »; 3° al disotto della losanga, a sinistra, alcuni dati chimici e chimico-fisici dell'acqua; in mezzo, il nome della sorgente « Fonte Aurelia »; a destra il nome del Comune; 4° « Acqua naturale oligometallica aclorurata »; 5° « massima dissociazione elettrolitica »; 6° « acqua da tavola »; 7° « specialmente indicata per gli uricemici, per gli artritici, i litiasici renali, per tutti gli effetti di malattie del ricambio. In dose adatte determina un salutare lavaggio organico, una renale azione disintossicante »; 8° « Società anonima Sorgenti S. Carlo Massa (Massa Carrara) ».

Tutte le diciture sono a carattere verde scuro. In alto a destra in un cerchio a fondo verde scuro con giro bianco è la dicitura a carattere bianco S.A.S.S.C.; il tutto conforme all'esemplare alligato.

(5740)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 790 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Fabbrini Silvano di Scipione — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2257 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Buratti Vittorio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 2643 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Pacelli Cristoforo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 15298 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 - Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Cavuto Donato fu Luigi — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 12087 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Previati Vitaliano e Giorgio fu Antonio — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 5268 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Caputi Pietro fu Giuseppe, domiciliato a Francavilla Fontana (Lecce) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 59445 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Andreini Leopoldo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio. 19457 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Campanini Severa — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 32 — Numero del certificato provvisorio: 24888 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 marzo 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Cristofoli Feliciano fu Giosuè — Capitale: L. 300.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO.

N. 188.

Media dei cambi e delle rendite del 6 settembre 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.18
Inghilterra (Sterlina)	60.15
Francia (Franco)	74.325
Svizzera (Franco)	366.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.60
Cecoslovacchia (Corona)	56.70
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.547
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.68
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.625
Id. 3,50 % (1902)	78.875
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	89.125
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	103 —
Id. id. id. 1941	103 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	322193	20 —	Mussi Ambrogio e Mario fu *Giuseppe-Angelo*, minori sotto la p. p. della madre Porro Emilia di Angelo, ved. Mussi, dom. a Lissone (Milano); con usufrutto alla detta signora Porro.	Mussi Ambrogio e Mario fu *Angelo*, minori ecc. come contro; con usuf. vital. come contro.
»	322194	20 —	Intestata come la precedente, con usuf. vital. a Mussi Emilia fu Vincenzo, ved. Mussi, dom. a Lissone (Milano).	Intestata come la precedente; con usuf. vital. come contro.
Cons. 5 % » » » » »	263272 334284 263273 334283 263274 334282	150 — 5 — 150 — 5 — 150 — 5 —	Russo Maria-Giuseppa Russo Vincenzo Russo Rosaria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biondo* Margherita, ved. di Russo Antonio, dom. a Castelbuono (Palermo).	Russo Maria-Giuseppa Russo Vincenzo Russo Rosaria fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biundo* Margherita, ved. ecc. come contro
»	334281	5 —	*Biondo* Margherita di Vincenzo, ved. di Russo Antonio, dom. a Castelbuono (Palermo).	*Biundo* Margherita ecc., come contro.
»	263271	150 —	Russo Maria-Giuseppa, Rosaria e Vincenzo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biondo* Margherita, ved. di Russo Antonio, dom a Castelbuono (Palermo): con usuf. a *Biondo* Margherita di Vincenzo, ved. di Russo Antonio.	Russo Maria-Giuseppa, Rosaria e Vincenzo fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *Biundo* Margherita ecc., come contro; con usuf. a *Biundo* Margherita ecc. come contro
» Littorio	64161	155 —	Servidio Raffaele e Lucia, nubile, Antonio, Pantaleone e Carmine, tutti figli del fu Francesco, *gli ultimi tre minori sotto la p. p. della madre Raimondo* Maria *Antonia fu Raffaele, ved. di Servidio Francesco* ed eredi indivisi del padre, dom. in Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), vincolata di usufrutto.	Servidio Raffaele, Lucia, nubile, Antonio, Pantaleone e Carmine *o Carmelo* fu Francesco eredi indivisi del padre, dom. a Sant'Agata d'Esaro (Cosenza), vincolata di usufrutto.
Cons. 5 % Polizza Combattenti	5010	20 —	*Greinschol* Nicola di Alessandro, dom. a Firenze	*Greinschgl* Nicola di Alessandro, dom. a Firenze.
Cons. 5 %	50422	410 —	Ugolotti Clarina, fu *Emilio*, moglie di Guido Campolonghi, dom. a Milano, vincolata.	Ugolotti Clarina fu *Ferdinando-Emilio*, moglie ecc. come contro.
» »	159793 222923	3.200 — 220 —	Onesti *Gemma*, fu Carlo, moglie di Piotti *Giovanni* fu Antonio, dom. in Asti (Alessandria).	Onesti *Cesarina-Gemma* fu Carlo, moglie di Piotti *Giovanni Battista* fu Antonio, dom. come contro.
3,50 %	774999	455 —	Lavagna *Maria* di Giovanni, moglie legalmente separata di Linossier-Caorsi *Enrico*, dom. a Loano (Genova), vincolata.	Lavagna *Giacinta-Maria-Felicina-Pietrina* di Giovanni, moglie legalmente separata di Linossier-Caorsi *Domenico-Enrico*, dom. come contro, vincolata.
»	654117	35 —	*Ascheri* Giovanni Battista fu Serafino, dom. a Casanova Lerone (Genova).	*Aschero* Giovanni Battista fu Serafino, dom. come contro.
Cons. 5 % Littorio	58189	500 —	Ricotti Aurelia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cesa Teodolinda fu *Daniele*, ved. di Ricotti Giuseppe, dom. a Cervarolo (Vercelli), con usuf. vital. a Cesa Teodolinda fu *Daniele*, ved. di Ricotti Giuseppe, dom. a Cervarolo (Vercelli).	Ricotti Aurelia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cesa Teodolinda fu *Davide*, ved. ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Cesa Teodolinda fu *Davide*, ved. ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	541002	575 —	Trioni Angelina fu Carlo, moglie di Mainardi Vittorio, dom. a Pavia, con usuf. vitalizio a Sartirana *Giovanna* fu Carlo, ved. di Trioni Carlo, dom. a Pavia.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Sartirana *Carolina* fu Carlo, ved. ecc. come contro.
3,50 %	660770	231 —	Torriglia *Mercedes* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Medicini *Angela* fu Giovanni Battista, ved. Torriglia, dom. a Genova.	Torriglia *Nicoletta-Paolina-Giuseppina-Mercede* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Medicini *Maria-Angela* fu Giovanni Battista, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % »	104681 215188	250 — 500 —	Di Benedetto Felice di *Antonio*, dom. a Marcianise (Caserta).	Di Benedetto Felice di *Raffaele-Antonio*, dom. come contro.
3,50 %	179330	857,50	Cornacchia Albertina fu avvocato Romanino, moglie di *Enrico* Salvioni, dom. a Milano, vincolata.	Cornacchia Albertina fu *Romanino*, moglie di Salvioni *Antonio-Enrico-Amanzio-Maria, detto Enrico*, dom. a Milano, vincolate.
Cons. 5 %	221034	10.000 —	Cornacchia Albertina fu *Romano*, moglie di Salvioni *Enrico*, dom. a Milano, vincolata.	
» »	235204 235203	205 — 205 —	Gillio *Pierino* / Gillio Martino } fu Giovanni Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto *Angela* fu Martino, ved. Gillio, dom. ad Ivrea (Torino).	Gillio *Pietro* / Gillio Martino } fu *Giovan*-Pietro minori sotto la p. p. della madre Faletto-*Verino Maria-Angela* fu Martino, dom. come contro.
» »	292047 292046	225 — 225 —	Gillio *Pierino* / Gillio Martino } fu Pietro o *Giovanni*-Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto-Verino *Angela*, ved. Gillio, dom. ad Ivrea (Torino).	Gillio *Pietro* / Gillio Martino } *Giovan*-Pietro, minori sotto la p. p. della madre Faletto-Verino *Maria-Angela*, ved. Gillio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 26 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5693)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 330.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons. 5 per cento n. 210645 per la rendita annua di L. 500, intestato a Gusmaroli Garibaldi fu Pietro domiciliato a Filadelfia (S.U.A.).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1912)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo di rendita consolidato 3,50 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 337.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita, consolidato 3,50 per cento n. 176454, di L. 70, intestato a Belardi Italia fu Augusto, minore sotto la patria potestà della madre Angela Letti di Matteo, domiciliata in Roma.

Essendo detto certificato mancante del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 29 aprile 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1910)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dal disposto dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo infradescritto rappresentante due cartelle del credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

NATURA delle cartelle	Numero d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo residuale	Numero d'iscrizione delle cartelle residuali vigenti comprese nel certificato	Valore delle cartelle residuali vigenti comprese nel certificato
3,75 % ordinarie	179	17-3-1921	Lagomarsino Gerolamo fu Lorenzo, domiciliato in San Colombano Certenoli (Genova).	3000 —	22783 22784 22786	1000 1000 1000

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

(5744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo industriale degli utenti della « Roggia dei Borghesi » in provincia di Novara.

Con R. decreto 6 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1933, registro 17, foglio 6, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo industriale degli utenti della Roggia dei Borghesi, con sede in Domodossola, provincia di Novara.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 736 ditte, con un comprensorio di ettari 290.86.23 da irrigare, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Domodossola il 9 ottobre 1932.

(5720)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Naro-Ciccobriglio ».

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 5370 del 30 agosto 1933 ha approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Naro-Ciccobriglio » deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi in Naro il 6 agosto 1933.

(5741)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 11 agosto 1933-XI è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Jean Mercier, agente consolare di Francia a Lipari.

(5736)

In data 11 agosto 1933-XI è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Frederick E. Farnsworth, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(5737)

In data 11 agosto 1933-XI è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Eduardo Agostini, console aggiunto del Brasile a Genova.

(5738)

In data 11 agosto 1933-XI è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Homer M. Byington Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(5739)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.